

28111-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Angelo Costanzo
Pierluigi Di Stefano
Orlando Villoni
Angelo Capozzi
Ercole Aprile

- Relatore -

Sent. n. sez. 505/2020
UP - 18/09/2020
R.G.N. 2917/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 27/11/2019 della Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente Angelo Costanzo;

udito il Sostituto Procuratore generale Marco dall'Olio

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1153/2019, la Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Taranto ex artt. 341 *bis* cod. pen. a (omissis) per avere rivolto agli appartenenti alla Polizia municipale di Ginosola le espressioni indicate nella imputazione, ma le ha concesso la non menzione della condanna.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di (omissis) si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione degli artt. 191, 468, 497 e 503 cod. proc. pen.: a) per avere fondato il giudizio essenzialmente sulle dichiarazioni della parte civile (omissis) , che sebbene non indicata nella lista testimoni ex art. 468 cod. proc. pen. del Pubblico ministero e neanche indicata come testimone dal

difensore della parte civile (che non ha depositato una lista di testimoni ma ha solo chiesto l'esame delle persone offese), è stata sentita come testimone e non come parte privata ex art. 503 cod. proc. pen.; b) violazione di legge e vizio della motivazione per avere escluso la scriminante del diretto di critica ex artt. 21 Cost. e 51 cod. en., perché ^(omissis) non ha utilizzato espressioni costituenti un attacco personale alle parti civili ma una valutazione di carattere generale relativa alle scelte delle Forze dell'Ordine; c) per non avere ravvisato la particolare tenuità del fatto ex art. 131 *bis* cod. pen. considerando la non serialità delle condotte e l'avvenuto risarcimento dell'esiguo danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché reitera questione alla quale la sentenza impugnata ha già risposto richiamando il principio secondo il quale la costituzione di parte civile al dibattimento oltre il termine previsto per la presentazione delle liste ex art. 468, comma 1, cod. proc. pen., non può privare la parte civile stessa del diritto di chiedere prove non potute indicare tempestivamente ex art. art. 493, comma 2, cod. proc. pen., per cui va escluso che vi sia acquisizione di prove in violazione di uno specifico divieto di legge e che, quindi, la deposizione rese dal teste sia inutilizzabile ferma restando la facoltà della controparte di articolare prove contrarie. (Sez. 4, n. 44672 del 09/10/2019 , Di Lorenzo, Rv. 277361; Sez. 3, n. 49644 del 06/10/2015, F., Rv. 265396; Sez. 3, n. 16868 del 08/03/2005, Di Giovannantonio, Rv. 231983).

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono manifestamente infondati. La Corte ha idoneamente valutato che l'imputata non si limitò a dissentire dalla attività della Polizia ma offese reiteratamente i poliziotti anche accusandoli di corruzione, con le seguenti espressioni, delle quali non è dubitabile il contenuto ingiurioso "ma vaffanculo"; "lo devo dire a tutti siete dei corrotti prendete soldi da chi non paga le tasse (..) vi accanite contro questi poveri venditori, andate a vedere i medici che non rilasciano le ricevute fiscali perché voi prendete i soldi dai medici". Su questa base ha, con non irragionevole valutazione, escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione della gravità del reato per la "gravità delle insistite accuse".

3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/09/2020

Il Presidente estensore

Angelo Costanzo

